



La determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario

Premessa - 1. Il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n.140 (in G.U.22.08.2012) - 1.1. Riferimento al D.L. 1/2012 di abolizione delle tariffe professionali - 1.2. Il contenuto del decreto - 1.3. Parametri generali, maggiorazioni e riduzioni - 1.4. Natura transitoria del DM 140/12 per gli amministratori giudiziari - 2. Le prassi introdotte dagli uffici giudiziari - 3. Riferimento temporale delle percentuali della tabella C e significato di reddito lordo - 3.1. Riferimento a tipiche voci riferite ai bilanci annuali - 3.2. Contemperamento degli importi derivanti dall'applicazione annuale delle percentuali - 4. Spese del coadiutore nelle previsioni del DM 140/2012 e irrilevanza del momento della nomina - 5. Attività professionali non strettamente connesse al munus di amministratore - 6. Prevalenza delle tariffe professionali nelle liquidazioni ante DM 140/2012 confermata dalla Cassazione - 7. Un possibile quadro di riferimento - 8. La determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario nel recentissimo protocollo d'intesa INAG/Tribunale di Roma del 9 maggio 2014.

a cura di Domenico Posca

Presidente Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari

Premessa

Nutrito il dibattito giurisprudenziale e dottrinario su uno dei temi più controversi nell'ambito della gestione dei sequestri giudiziari in sede penale, rappresentato dalla scelta dei criteri di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario. L'assenza di una normativa di riferimento univoca costituisce una grave lacuna della legislazione in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati, siano essi aziende o altro, che finisce con il creare disparità di trattamento a fronte di identiche prestazioni professionali. Argomento delicato e complesso destinato a svilupparsi nella perdurante attesa dello specifico decreto ministeriale che fisserà l'ammontare dei compensi e che doveva essere emanato più di quattro anni fa. Nelle more, i singoli uffici giudiziari si sono dotati di specifiche regole diversamente ancorate alle previsioni del



DM 140/2012.¹ Il presente lavoro prende spunto da recenti pronunce di merito e di Cassazione con riguardo agli aspetti più controversi.

Una precisazione doverosa si impone in premessa con riferimento alla vexata quaestio sull'automatica assunzione della legale rappresentanza della società in sequestro da parte dell'amministratore giudiziario. Ebbene, malgrado le diverse opinioni della dottrina, è chiaro ed evidente che l'amministratore giudiziario non è *naturaliter* amministratore legale rappresentante. L'amministratore giudiziario delle quote sociali (o della società, come in taluni provvedimenti viene senza precisione indicato) del patrimonio sociale, dei beni aziendali, assolve una funzione a cavallo tra quella del socio (proprietario del capitale) e quella del controllore (o amministratore di secondo livello). Il sequestro riguarda il patrimonio e la sua tutela è rimessa all'amministratore giudiziario. Il sequestro delle quote sociali, infatti, se maggioritario, consentirà di adottare tutti i provvedimenti necessari (nel rispetto delle norme codicistiche attraverso l'esercizio dei diritti del socio) per l'eventuale sostituzione del legale rappresentante della società che è persona diversa dall'amministratore giudiziario (pur potendo coincidere, non essendo esclusa la possibilità di nominare costui legale rappresentante).

Il coordinamento tra le norme codicistiche e quelle in materia di misure di prevenzione (specificamente del sequestro dei beni aziendali) comporta che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti.

La conferma della nostra tesi è fornita dal dato testuale della legge. L'articolo 41 del dlgs 159/11, prevede, infatti, al sesto comma, che *nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori.*

¹ Le note che seguono rappresentano un aggiornamento delle considerazioni sviluppate nell'approfondimento di gennaio 2013 nel quale veniva tracciato il quadro sistematico delle norme e delle prassi in materia di criteri di determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate in sede penale. Vedi Domenico Posca. *La determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario tra ritardi normativi e incertezze interpretative.* (pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari. <http://www.inag.it/wp-content/uploads/2012/12/La-determinazione-dei-compensi-dellamministratore-giudiziario-tra-ritar....pdf>).



1. Il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n.140 (in G.U. 22.08.2012)

1.1. Riferimento al D.L. 1/2012 di abolizione delle tariffe professionali

L'intervenuta abolizione delle tariffe professionali ha influenzato in modo significativo la liquidazione dei compensi in ambito giudiziario. Il decreto legge 1/2012 all'articolo 9² ha infatti disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Con conseguenze immediate sulle liquidazioni dei compensi delle prestazioni professionali operate da parte di un organo giurisdizionale.

1.2. Il contenuto del decreto

Il Ministero di Giustizia ha emanato il DM 140/2012, in vigore dal 22.08.2012, con il quale ha fornito precise indicazioni per le liquidazioni in discorso. Nel decreto è contenuto un esplicito riferimento alle attività di amministrazione e custodia di aziende.

L'art.19 prevede che il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il richiamato riquadro 1 della Tabella C parametrizza la liquidazione dei compensi alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività stabilendo le seguenti percentuali.

- fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%;
- sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%;
- sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.

Nello stesso decreto l'art.17 stabilisce i parametri generali prevedendo che il compenso del professionista è determinato con riferimento a:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

² D.L. 1/2012 art.9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

1.3. Parametri generali, maggiorazioni e riduzioni

L'art.1 comma 7 del decreto consente all'autorità giudiziaria di operare gli opportuni correttivi delle percentuali previste. La norma citata prevede infatti che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

L'art. 17 disciplina i parametri generali e al comma 1 prevede che il compenso del professionista è determinato con riferimento a:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati. Completa la norma il comma 3 dove si prevede che il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

L'art. 18 contiene ulteriori regole di salvaguardia per maggiorazioni e riduzioni e al comma 1 prevede che per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Al pari di quelle in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, dove al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello



altrimenti liquidabile. In sintesi, la norma consente di gestire al meglio gli specifici parametri per adattare le liquidazioni alle specifiche esigenze.

1.4. Natura transitoria del DM 140/12 per gli amministratori giudiziari

E' appena il caso di ribadire che, per quanto riguarda i compensi degli amministratori giudiziari, l'impianto normativo in commento ha natura transitoria, fino all'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art.8 del dlgs 14/2010³ di cui si è detto.

I precetti contenuti nel DM 140/12 hanno, pertanto, il precipuo scopo di fornire parametri oggettivi sulla base dei quali supplire all'abolizione delle tariffe professionali nella liquidazione giudiziale dei compensi.

Numerose le incertezze interpretative con riferimento al tema che ci occupa. Assenza di riferimenti per le amministrazioni di beni diversi dalle aziende⁴. Significato dei riferimenti al reddito lordo. Mancata specifica se le percentuali previste per le aziende si riferiscano o meno all'intera durata del procedimento. Applicabilità alle liquidazioni ed alle attività in corso alla data dell'entrata in vigore.

2. Le prassi introdotte dagli uffici giudiziari

Nell'ambito delle prassi giudiziarie successive all'emanazione del DM 140/2012 particolare importanza assumono le diverse interpretazioni dei tribunali in ordine alle

³ *Dlgs 14/2010. Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio:

a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;

c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:

- 1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
- 2) possibilità di usufruire di coadiutori;
- 3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- 4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;

e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;

f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.

⁴ Vedi *Domenico Posca. La determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario tra ritardi normativi e incertezze interpretative. Op.cit.*



questioni più controverse. In primis il riferimento temporale dell'applicazione delle percentuali dell'art.19. Senza tralasciare l'importanza delle altre attività spesso poste in essere dall'amministratore giudiziario ultronee rispetto allo stretto perimetro dell'incarico ricevuto, per le quali, ai compensi per l'attività di "Amministrazione e custodia", andrebbero aggiunti quelli per le altre attività svolte nell'ambito della procedura e analiticamente disciplinate dallo stesso decreto. Ci riferiamo a titolo esemplificativo all'art. 26 per l'assistenza contrattuale⁵, all'art. 23 per la tenuta della contabilità⁶ e all'art.28 per l'assistenza tributaria⁷, quando queste non vengano svolte da altri professionisti specificamente incaricati.

3.Riferimento temporale delle percentuali della tabella C e significato di reddito lordo

L'art. 19 del decreto, che indica le percentuali applicabili al totale della attività e dei ricavi lordi, al fine di determinare i compensi non specifica in che modo il fattore temporale si coniughi con il criterio fatto proprio dalla norma, nel senso che non viene chiarito, nel caso di procedure che si protraggono per un ampio lasso di tempo, coinvolgente più esercizi d'impresa a quali dati di bilancio ci si debba rifare: se a quelli relativi all'esercizio di inizio dell'attività o a quelli relativi all'ultimo esercizio, ovvero, ancora, ad una media tra i valori di tutti gli anni interessati. Così come non è

⁵ Art. 26. *Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria*

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

⁶ Art. 23. *Tenuta della contabilità*

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

⁷ Art. 28. *Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria*

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.



esplicitato se il compenso vada calcolato su base annua, applicando i succitati parametri per ciascun anno solare ovvero se esso vada computato una tantum, indipendentemente dalla durata dell'amministrazione e dal numero degli esercizi di bilancio.

Partendo dalla seconda di dette questioni, si sono sviluppate due prassi. La prima, seguita dal Tribunale di Napoli⁸, ha affrontato il problema ponendo una serie di restrizioni, a nostro avviso, non sempre conformi alla lettera della norma e ai principi generali. L'Ufficio GIP partenopeo ha elaborato un sistema basato sull'applicazione una tantum

⁸ Proc. n...../08 RGNR Proc. n./10 RG GIP TRIBUNALE DI NAPOLI - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SEZIONE

Il GIP dott. ha pronunciato nel procedimento n./08 RGNR il seguente DECRETO

letta la richiesta avanzata in data12/2012 dagli amministratori custodi giudiziari dott....., dott..... e dott....., per la liquidazione dell'onorario relativo al periodo di gestione intercorrente dall'esecuzione del sequestro (11/7/2012) al 11/12/2012;

letta la richiesta avanzata dagli stessi amministratori custodi per la liquidazione degli onorari al primo gruppo di coadiutori la cui nomina è stata autorizzata da questo Giudice il 19/7/2012;

visto il decreto del Ministro della Giustizia del 20/7/2012 n.140 che ha introdotto le nuove tariffe per gli onorari degli amministratori giudiziari (riquadro I della tabella C);

constatato:

che l'art. 41 stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore;

che la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili con sentenza n. 17406 del 25/9/2012 ha stabilito che "[a] citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia sta in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate";

che, nel caso in esame, l'attività degli amministratori è in pieno svolgimento e non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;

che, ai sensi dell'art. 19, la determinazione dei compensi deve essere effettuata in riferimento alla valutazione del patrimonio sequestrato, secondo le percentuali indicate nella tabella C) le quali variano in riferimento al valore del patrimonio sequestrato;

che la competenza a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai custodi-amministratori giudiziari spetta, per ciascuna fase del procedimento, al Giudice che procede, salva la liquidazione finale all'atto della cessazione dell'incarico, così che la liquidazione, per ogni fase, deve intendersi come acconto sulla liquidazione finale, così come previsto dalla L. 159/2010;

che il DM 140/2012, in assenza di disposizioni altrimenti interpretabili, fissa il compenso dell'amministratore/custode "una tantum" per tutte le fasi del processo, dall'inizio fino alla conclusione;

che, non rinvenendosi nella legge alcuna indicazione in ordine alla liquidazione degli acconti, esso deve essere necessariamente commisurato a un parametro;

ritenuto che tale parametro può essere rinvenuto nei sei anni indicati dalla Corte di Giustizia Europea per la durata del giusto processo;

valutata la complessa attività svolta dagli amministratori sia in relazione alla custodia dei beni immobili sia in relazione alla gestione delle numerose società e dei cantieri edili in sequestro, tanto che è stato necessario nominare ben due gruppi di tre coadiutori (due per ciascuno degli amministratori);

constatato che il compendio patrimoniale in sequestro è stato valutato, secondo la corretta applicazione dei criteri fissati dal suindicato decreto ministeriale, in circa di Euro;

ritenuto di dover applicare per la liquidazione degli amministratori, comprensiva delle spettanze dei coadiutori (che esplicano parte dell'attività materiale -esecutiva degli amministratori stessi) l'aliquota del 1,25% (min. 1% - max. 2%) pari a Euro;

rilevato, pertanto, che a ciascuno dei tre amministratori nominati spetta un compenso, per tutta la durata dell'intero processo, di Euro e, dunque, di Euro al mese (...../72);

che, il periodo per cui è richiesta la liquidazione è di cinque mesi;

che la somma da liquidare per ciascuno degli amministratori è di Euro.....;

che tale somma è comprensiva di Euro al mese per ciascuno dei coadiutori, ai quali va, pertanto liquidata la somma di Euro per l'intero periodo;

PQM

a titolo di acconto, in favore di:

dott..... la somma di Euro di cui Euro..... al coadiutore; dott..... la somma di Euro di cui Euro al coadiutore dott.....; dott....., la somma di Euro di cui Euro al collaboratore dott.;

Napoli.....



della percentuale prevista alla base di calcolo (attività e ricavi) per l'intera durata della procedura di sequestro, stimandola in via preventiva, pari alla durata del giusto processo in base alla c.d. Legge Pinto, quindi sei anni. In tal modo l'importo del compenso che viene fuori dal calcolo si deve prima dividere per 6 (anni) e poi per il numero di amministratori (nel caso di pluralità di professionisti).

La seconda prassi introdotta dal Tribunale di Salerno e comune alla maggioranza delle liquidazioni elaborate in altri distretti ha - tra i vari aspetti trattati - , correttamente, aderito all' interpretazione che riconosce alla durata temporale dell' incarico di amministrazione una diretta incidenza sulla misura della liquidazione, *apparendo del tutto iniquo* - scrivono i giudici salernitani - *che il criterio a base del calcolo del compenso possa prescindere da detto fondamentale aspetto, assimilando in tutto e per tutto incarichi di durata magari sensibilmente differente. Ne consegue che il criterio di computo indicato dall' art. 19 va reputato come previsto su base annua, con diritto ad un compenso secondo i parametri indicati dalla norma, ovviamente con i temperamenti e con le salvezze di cui agli altri articoli citati - art.1 comma 7, art.17, art.18 - ⁹ per ciascun anno di amministrazione. Specularmente, tuttavia, allorché la durata dell'attività concerna una frazione temporale inferiore all' anno, essa andrà diminuita, proporzionalmente al periodo di amministrazione svolto nell'ambito dell'esercizio annuale. Da questa più corretta interpretazione consegue la necessita di fare applicazione, di volta in volta, dei dati di bilancio relativi al periodo cui si riferisce ciascuna annualità della liquidazione.¹⁰*

⁹ V. supra 1.3

¹⁰ TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Penale proc. n.

Il Tribunale di Salerno - sezione penale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1) dott..... - Presidente ; 2) dott.....Giudice relatore ; 3) dott.....Giudice;

Vista l'istanza per la liquidazione dell'indennità di amministrazione giudiziaria di azienda e di custodia di quote sociali presentata dal dott... in relazione all' amministrazione dell' azienda denominata..... e delle quote sociali della società.....

PREMESSO CHE:

- con decreto di sequestro preventivo reso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno il2011 veniva disposto, tra l'altro, ai danni degli imputati il vincolo cautelare reale sull'azienda della ..s.r.l.;

- ciò portava all'apprensione dei beni mobili ed immobili costituenti l'azienda anzidetta nonché del 100% delle quote della società, posto che queste ultime erano interamente appartenenti al.....nella misura del 50% ciascuno....

....OMISSISS...

- che in data2012 questa collegio liquidava al Dott..... a titolo di acconto sul compenso finale la somma di €.....;

- che con istanza del08.2012 parte istante chiedeva la liquidazione della somma di € a titolo di "compenso a saldo" relativo alle attività svolte sino alla data del 13 aprile 2012, consistenti, specificamente ne: a) la custodia ed amministrazione giudiziaria dell'azienda denominata " S.r.l.; b) la custodia giudiziaria del 50% delle quote sociali della.....s.r.l. intestato a.....; c) la custodia giudiziaria del 50% delle quote dellas.r.l. intestato a.....

....OMISSISS....

RITENUTO CHE:

- la presente liquidazione,..... potendosi in questa sede sostanzialmente ricomprendere in modo globale la quota di compenso riferibile all'attività cessata per l'effetto del provvedimento del2012 (cioè l'amministrazione dell'azienda della soc. e la custodia del 50% delle quote di quest'ultima società facenti capo a);



....OMISSISS....

- si tratta, dunque, di un quadro normativo in cui si coglie immediatamente la mancanza di una disciplina organica e specifica in ordine alle modalità di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti che cumulino, come nel caso di specie, l'incarico non solo di custode, ma anche di amministratore di beni nell'ambito di procedimenti (lato sensu) ablatori;

....OMISSISS....

- dopo la presentazione dell'istanza, inoltre, è stato emanato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 entrato in vigore il 23.8.2012 ...;

- il D.M. in parola contempla, quindi, nel capo III e nella Tabella C dell'all.1, una serie di disposizioni, concernenti la remunerazione delle attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti, che si attagliano al caso in questione e che, per la parte che qui interessa,...

....OMISSISS....

- e necessario dare conto anche della introduzione, a chiusura del D.M. n. 140/12 di una disposizione transitoria volta a fissare il termine iniziale di efficacia delle nuove norme, contenuta nell'art. 41 del decreto, il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore";

- alla luce di tali disposizioni, ad avviso di questo collegio, deve reputarsi che la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12, ribadita nel testo stabilisce esplicitamente, in correlazione con l'abrogazione di tutte le tariffe delle professioni regolamentate, che l'A.G. debba primariamente attenersi ai parametri di cui al Decreto Ministeriale (con le salvezze ed i temperamenti esplicitamente contemplati sia nella legge abrogativa delle tariffe che nel decreto, preposti salvaguardia di una sfera di prudente valutazione discrezionale dell'A.G.)

....OMISSISS....

- ne consegue che questo collegio, nella prospettiva di dover applicare tali parametri anche nella liquidazione finale da rendersi al termine dell'incarico affidato al Dott. _____, reputa congruo fare applicazione nel caso che ci riguarda della normativa di cui al D.M. n.140/12;

- in tal senso la prima notazione da fare con riguardo alla disciplina in questione e che essa (art. 15) congloba in una categoria unitaria, assoggettata ad un parametro di computo del compenso omogeneo, le attività di amministrazione e custodia di aziende, con ciò evitando di scindere aspetti sovente indissolubilmente intrecciati con riguardo a beni produttivi;

- va, però, evidenziato come l'art. 19 del decreto non specifichi in che modo il fattore temporale si coniughi con il criterio fatto proprio dalla norma, nel senso che non viene chiarito, nelle custodie ed amministrazioni che, com'è usuale, si protraggono per un ampio lasso di tempo, coinvolgente più esercizi d'impresa: a) a quali dati di bilancio ci si debba rifare, se cioè, a quelli relativi all'esercizio di inizio dell'attività, a quelli relativi all'ultimo esercizio, o, ancora ad una media tra i valori di tutti gli anni interessati; b) se il compenso vada calcolato su base annua, applicando i succitati parametri per ciascun anno solare, o se esso vada computato una tantum, indipendentemente dalla durata dell'amministrazione e dal numero degli esercizi di bilancio;

- orbene, partendo dalla seconda di dette questioni, questa collegio ritiene di dover aderire all'interpretazione che riconosce alla durata temporale dell'incarico di amministrazione una diretta incidenza sulla misura della liquidazione, apparendo del tutto iniquo che il criterio a base del calcolo del compenso possa prescindere da detto fondamentale aspetto, assimilando in tutto e per tutto incarichi di durata magari sensibilmente differente; ne consegue che il criterio di computo indicato dall'art. 19 va reputato come previsto su base annua, con diritto ad un compenso secondo i parametri indicati dalla norma (ovviamente con i temperamenti e con le salvezze di cui agli altri articoli del testo in parola - v. artt. I, comma 7; art. 17, art. 18, etc.) per ciascun anno di amministrazione; specularmente, tuttavia, allorchè la durata dell'attività concerna una frazione temporale inferiore all'anno, essa andrà diminuita, proporzionalmente o, comunque, secondo l'importanza del periodo di amministrazione svolto nell'ambito dell'esercizio annuale;

- da detta interpretazione consegue, poi, in via pressochè obbligata, la necessità di fare applicazione di volta in volta dei dati di bilancio relativi al periodo cui si riferisce ciascuna annualità della liquidazione;

- occorre aggiungere che, in ossequio alle citate previsioni normative di cui all'art.1, comma 7, e 17 del D.M. n. 140/12, da coniugarsi con l'aspetto, non meno rilevante, della natura pubblicistica dell'incarico, e, quindi, dell'espletamento dell'incarico anche a fini di interesse collettivo (interesse cui l'organo può, e deve, dare il giusto rilievo, a presidio dell'interesse della collettività sotteso all'incarico, mediante la citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 7, risulta opportuna una correzione, nei sensi che si indicheranno in prosieguo, dei valori scaturenti dall'applicazione dei parametri dell'art. 19 cit.;

....OMISSISS....

Un ultimo problema concerne l'individuazione del soggetto (l'erario o la società amministrata) sui quale deve gravare l'onere economico della liquidazione del professionista.

Al riguardo va considerato che, se e vero che i compensi per coloro che esercitano una attività di mera custodia (nel contesto di provvedimenti preventivi reali ex art. 321 c.p.p.) vanno di regola posti in via anticipata a carico dell'erario, derivando l'effetto di sottrazione del bene da un provvedimento di tipo cautelare che si impone autoritativamente al proprietario e che instaura un regime - quello della custodia - che è unicamente funzionale alla salvaguardia del vincolo preventivo e che si sovrappone alle ordinarie modalità di esplicazione dei poteri dominicali (per le quali di regola non è prevista alcuna forma di remunerazione), ciò non può dirsi con riguardo alle spese correlate al pagamento del compenso del professionista che svolge l'attività di amministrazione di un'impresa esercitata in forma societaria. Quest'ultima attività, infatti, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui già prima dell'adozione del provvedimento cautelare reale sia previsto dalle norme interne di organizzazione dell'ente l'apporto gestionale di uno o più amministratori con diritto al compenso, integra, anche nel caso in cui la nomina dell'amministratore trovi la sua fonte in un provvedimento giudiziale di sequestro, una funzione strumentale a garantire l'operatività della società ed essenziale al mantenimento in vita dell'ente, servente non tanto agli interessi sottesi all'adozione del vincolo reale, ma a quelli della stessa società e dei suoi soci, allo scopo di mantenere vitale ed attivo l'organismo imprenditoriale sul quale viene a cadere il vincolo cautelare prima all'adozione delle determinazioni definitive in merito alla ablazione del cespite.

In questo senso l'amministratore giudiziario si limita a sostituire una figura gestionale già esistente all'interno dell'ente, indispensabile per il funzionamento dell'organismo plurisoggettivo e per il quale, vieppiù nei casi - come l'odierno - in cui era già fissato un compenso legato all'amministrazione, era già stato preventivato un costo di impresa. Per tale ragione il relativo impegno di spesa va considerato un mero onere a carico dell'impresa, destinato a gravare su quest'ultima perché equiparabile ai costi vivi di esercizio dell'attività imprenditoriale.

Ne consegue che l'imposizione a carico dell'erario di un costo siffatto si tradurrebbe, in ogni caso, anche, cioè, nell'ipotesi di revoca dell'amministratore giudiziario (ipotesi, peraltro concretizzatasi nella presente fattispecie), in un'indebita locupletazione (sotto il profilo del



Si richiama l'attenzione sulla natura collegiale del provvedimento del Tribunale di Salerno che ha affrontato in modo compiuto e sistematico molti degli aspetti controversi nell'ambito che riguarda il tema trattato.

3.1. Riferimento a tipiche voci riferite ai bilanci annuali

Per quanto attiene l'applicazione annuale o una tantum delle percentuali previste dall'art.19, la correttezza del modus operandi del Tribunale di Salerno deriva oltre che dalla richiamata motivazione anche da una rigorosa ricostruzione del dato letterale della norma.

In primo luogo ci si riferisce ai principi fondamentali di economia aziendale per soffermarsi sulla locuzione "componenti positivi di reddito lordo" utilizzata nel decreto. Ebbene si tratta di grandezze contabili tipiche del bilancio di esercizio di cui agli artt.2423 e ss. del codice civile, che, naturalmente, ha cadenza annuale. Il reddito, peraltro, in base ai rudimenti dell'economia aziendale, può essere definito come l'entrata, espressa in termini monetari, realizzata da un soggetto in un anno. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo.

Per mero tuziorismo si consideri che la cadenza annuale dei componenti positivi di reddito è confermato dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Dpr 917/86) laddove, per la determinazione del reddito tassabile, la vita dell'impresa viene frazionata, per convenzione, in esercizi annuali, i quali, singolarmente presi, formano ai fini fiscali

risparmio di spesa) da parte della società le cui quote e la cui compagine aziendale siano state sottoposte a sequestro; risparmio di spesa che, oltre a costituire un ingiustificato onere economico per le casse dell'erario, genererebbe possibili effetti distorsivi della concorrenza, consentendo ad una società di abbattere in modo significativo - ponendoli a carico dello Stato - i propri costi d'impresa. Per tali ragioni si ritiene necessario porre, a titolo provvisorio, la presente liquidazione ... nella parte in cui remunera l'attività di amministrazione svolta nell'interesse della società.... a carico della società da ultimo citata, ponendo a provvisorio carico dell'erario solo la quota riferibile alla mera attività di custodia delle quote sociali.

Al fine, quindi, di stabilire quale porzione della somma complessivamente liquidata in precedenza va riferita all'attività di amministrazione e quale a quella di custodia appare equo porre come parametro di riferimento l'entità del compenso stabilita dall'organo assembleare in favore dell'amministratore in carica, determinato da ultimo in € mensili, lievemente aumentato, fino ad € mensili, alla luce dell'elevato apporto qualitativo fornito dall'amministratore giudiziario nel periodo di gestione della società, anche tenuto conto delle notevoli difficoltà cui è andata incontro l'azienda sequestrata in concomitanza con la crisi del gruppo di imprese facente capo alla famiglia.....

Ne deriva che, essendo durata l'amministrazione approssimativamente 11 mesi, va determinata in € la quota di liquidazione riferibile all'attività di amministrazione ed in €

P.Q.M. LIQUIDA, a titolo di acconto, a favore del Dott.in relazione all'attività di custodia ed amministrazione giudiziaria delle quote sociali e dell'azienda della soc.s.r.l. dal momento della nomina fino al2012, il compenso di € (di cui € la quota di liquidazione riferibile all'attività di amministrazione ed in € la quota del compenso relativa alla custodia), oltre IVA e Cassa, nella misura di legge, da cui occorre detrarre l'importo dell'ulteriore anticipo percepito,

- DISPONE, a provvisorio carico della società..... s.r.l., il pagamento in favore del dott.... per l'amministrazione della società nel periodo anzidetto, della somma di €, oltre IVA e Cassa e detratta la ritenuta d'acconto;

- DISPONE, a provvisorio carico dell'Erario, il pagamento in favore del medesimo dott..... la somma di € per l'attività di mera custodia, oltre IVA e Cassa come per legge e detratta la ritenuta d'acconto;

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del



un periodo di imposta. Ai fini della determinazione del reddito, deve essere considerato ciascun singolo periodo d'imposta, facendo riferimento all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta.

Conferma in pieno la nostra tesi lo stesso dato letterale contenuto nell'art.16 del DM 140/12¹¹ che definisce i termini delle grandezze cui i successivi articoli fanno riferimento. Componenti positivi di reddito lordi derivano dal conto economico, che, come noto, è una parte del bilancio d'esercizio (annuale). Valore della produzione, attività e passività vengono spiegati con riferimento agli articoli del codice civile che riguardano il bilancio (annuale).

Nello stesso senso il Tribunale di SMCV (nel provvedimento di gennaio 2013 che regola i compensi di quel distretto), pur prevedendo una percentuale più bassa, lega la determinazione del compenso alla durata del sequestro¹².

¹¹ DM 140/12. Art. 16. *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;

b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;

¹² TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - II SEZIONE PENALE Collegio D - Misure di prevenzione

DECRETO GENERALE IN TEMA DI LIQUIDAZIONI

Il Tribunale, visto l'art. 8 del decreto legislativo n.14 del 42.2010 in tema di liquidazione del compenso agli amministratori giudiziari e rilevato che non risulta ancora emesso il previsto decreto ministeriale. Rilevato che in data 24.3.2012 è stata emanata la legge n.27 che all'art. 9 ha espressamente abrogato le tariffe professionali (e dunque anche i contenuti del decreto n.169 del 2.9.2010 in tema degli onorari dei dottori commercialisti che questo Collegio aveva preso a riferimento per emettere il proprio decreto generale del 2 novembre 2011) e solo in data 22 agosto 2012 è stato emanato il Decreto Ministeriale n.140 che introduce nuovi parametri di riferimento. Che le liquidazioni dei compensi agli amministratori giudiziari dei beni in sequestro vanno pertanto, per il periodo successivo a tale data (22 agosto 2012) disposte sulla base di un nuovo provvedimento di carattere generale che serva come 'tabella' vincolante per la redazione delle richieste, fermo restando il potere equitativo del Collegio. Che ad avviso del Collegio i parametri qui elaborati in data 2 novembre 2011 (che rientrano nei livelli indicati dal Decreto Ministeriale n.140 del 20.7.2012, pur attestandosi in misura più prossima ai minimi che non ai massimi, ove si confrontino con la tabella C del nuovo Decreto) sia pure con qualche leggero adattamento possono essere riproposti con il presente provvedimento, da sottoporre a tutti gli amministratori giudiziari attualmente attivi affinché possa essere ritenuto quale 'accordo preventivo' ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DM n.140 del 2012. Ciò consentirà di non modificare in maniera rilevante i calcoli già realizzati per le numerose liquidazioni di acconti disposte da questo Collegio nel vigore della precedente normativa, realizzando una sostanziale continuità gestionale e contabile. In particolare, va evidenziato detto Decreto Ministeriale: a) all'art. 15 indica le attività di *amministrazione e custodia* tra quelle che possono essere liquidate lì dove il professionista abbia ricevuto l'incarico dall'autorità giudiziaria; b) individua i parametri generali all'art. 17 in modo non dissimile da quanto elaborato da questo Collegio nel già richiamato provvedimento del 2.11.2011 (valore della pratica, importanza, difficoltà e complessità della medesima, condizioni di particolare urgenza, impegno profuso e risultati ottenuti); c) prevede all'art. 18 delle percentuali di maggiorazione o riduzione dei compensi elaborati sulla base della tabella che questo Collegio adotterà formalmente nella disposizione finale del presente decreto. Ciò posto, si ritiene di elaborare la seguente tabella, che in larga misura ripropone i contenuti del provvedimento emesso in data 2 novembre 2011: va ancora ricordato che i compiti degli amministratori giudiziari dei beni in sequestro sono normativamente previsti in termini di 'custodia, conservazione e amministrazione, anche al fine di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni'. E' evidente, pertanto, che le realtà operative - rapportate alla natura e tipologia dei beni in sequestro - possono essere le più varie ed in rapporto alle medesime dovrà esercitarsi il potere discrezionale previsto dalla legge in tema di determinazione del compenso (rapportato al valore commerciale del patrimonio amministrato, opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine nel compimento delle operazioni, tariffe professionali, usi). Va dunque stabilito, in via generale, che:

A) spetta all'amministratore giudiziario una specifica indennità di esecuzione del sequestro, che andrà calcolata nella misura fissa di euro 600,00. Ciò perché si ritiene che l'attività in questione, da liquidarsi in modo separato, comporti l'assenza dallo studio per una intera giornata, quantificabile con tale modalità e



Seppur suggestiva, la tesi della percentuale una tantum, che vorrebbe qualificare la durata del procedimento quale mero elemento di complessità della pratica, non appare convincente. Un conto è il tempo impiegato nell'attività professionale e, di converso, sottratto alle altre attività del professionista altro è la complessità dell'incarico da valutare secondo parametri completamente diversi e del tutto indipendenti dalla durata. Si pensi all'azienda dalla gestione semplice, come può essere quella che si occupa di slot machines o di distributori automatici di bibite, con una procedura che dura un anno e la si paragoni ad un supermercato con durata della procedura di tre anni. A fronte della enorme mole di lavoro per la gestione di quest'ultimo, ci si può trovare nella condizione paradossale di veder liquidati gli stessi importi, perché non si tiene conto del dato temporale.

che rientra in sede finale nella voce onorari. Lì dove - in casi particolari - l'esecuzione del sequestro richieda più di una giornata sarà l'amministratore stesso - con le responsabilità del pubblico ufficiale - a certificarlo al fine di ottenere una indennità maggiorata;

B) lì dove l'attività abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, spetta - come onorario - all'amministratore, un compenso annuo per custodia e conservazione commisurato al valore dei beni che viene fissato nello 0,25 % . Il valore va determinato con riferimento al valore catastale (beni immobili) che potrà, se del caso, essere integrato da una stima prudenziale dell'istante lì dove risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato. Per i beni mobili registrati il valore è quello indicato dall'eurotax;

C) lì dove l'attività abbia ad oggetto complessi aziendali spetta - come onorario - all'amministratore, un compenso annuo per custodia e conservazione commisurato al valore dell'azienda che viene fissato nello 0,45%. Il calcolo va operato sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale e desumibile dal bilancio annuale;

D) per l'attività specifica di amministrazione, il collegio ritiene che la stessa - intendendosi per tale l'attività genericamente tesa alla produzione di un reddito ma non la gestione diretta dei complessi aziendali, posto che la stessa resta affidata a soggetti che agiscono all'interno dell'azienda jure privatorum ed il cui operato viene controllato dagli amministratori giudiziari - vada remunerata, in aggiunta alle voci prima evidenziate ed in rapporto al conseguimento di utili netti (sempre con riferimento temporale ad un anno) nel seguente modo: il 4% dell'utile netto conseguito dallo sfruttamento economico del bene (ad esempio canoni di locazione per gli immobili o utili netti dell'attività di impresa). Lì dove non vi sia conseguimento di utili netti, il Collegio si riserva - in rapporto alle specifiche attività documentate dall'amministratore - di liquidare una maggiorazione sulla voce di cui al punto C da valutarsi caso per caso;

E) spetta inoltre, agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori autorizzati dal Tribunale nonché un rimborso spese generali che viene stabilito forfettariamente nella misura del 10% degli onorari (con un massimo di euro 2.500,00 per anno). Solo ove siano state sostenute spese eccedenti l'ordinaria gestione le stesse, ove documentate in modo adeguato in sede di richiesta, saranno liquidate.

Ovviamente, ferme restando le statuizioni qui evidenziate, sarà onere dell'amministratore rappresentare - se del caso - le particolari attività ulteriormente svolte al fine di ottenerne la valutazione da parte del Tribunale per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni dell'onorario di cui al punto d dell'elenco che segue.

Va pertanto previsto che:

a) il presente provvedimento venga comunicato a tutti gli amministratori giudiziari che ove intendano non accettare tale proposta di accordo generale hanno l'onere di segnalarlo al Collegio nel termine di giorni 15 dalla ricezione. Ove non giunga tale comunicazione la proposta di regolamentazione generate si intende approvata e diventa vincolante;

b) il presente provvedimento va comunicato ai professionisti che da oggi in poi verranno nominati in sede di esecuzione di nuovi decreti di sequestro e l'accettazione dell'incarico equivale ad accettazione della presente tabella;

c) le istanze di liquidazione acconto o compenso finale che non verranno elaborate - con chiarezza e precisione - sulla base della presente tabella (una volta intervenuta l'accettazione dell'incarico) saranno dichiarate inammissibili ;

d) resta facoltà del Collegio, in ogni caso, applicare le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 18 del Decreto Ministeriale 140 del 2012 e, pertanto, la maggiorazione degli onorari fino al 100% di quanto risulti dall'applicazione dei parametri (per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà o per le condizioni di particolare urgenza) ovvero la riduzione fino al 50% nel caso in cui la prestazione non abbia in concreto implicato la soluzione di questioni rilevanti. Detta riduzione fino al 50% può essere applicata anche allo scopo di ricondurre la liquidazione ad una dimensione di maggiore equità lì dove il valore dei beni (in particolare per ciò che concerne i beni immobili) sia particolarmente elevato ma l'attività svolta per la loro custodia e amministrazione non abbia implicato un particolare impegno da parte dell'amministratore.

S. Maria Capua Vetere.....

Il Presidente



Possiamo quindi concludere che le percentuali previste nella tabella C richiamata dall'art.19, facendo riferimento alle attività e ai componenti positivi di reddito, si debbono applicare per singola annualità.

3.2. Contemperamento degli importi derivanti dall'applicazione annuale delle percentuali

Il problema dello squilibrio degli importi scaturenti dal calcolo con applicazione annuale delle percentuali dell'art.19 (sia nel senso di liquidazioni svilenti che abnormi) si può facilmente risolvere attraverso le cautele offerte dalle ulteriori citate norme del DM 140/12, con particolare riferimento all'art.1 co.7 (assenza di vincolo alle percentuali per l'AG liquidante) e all'art.17 (valutazione della complessità). Tali previsioni normative si coniugano - come argomentato dai giudici di Salerno - con l'aspetto, non meno rilevante, della natura pubblicistica dell'incarico, e, quindi, dell'espletamento dello stesso anche a fini di interesse collettivo (interesse cui l'organo può dare il giusto rilievo. A presidio dell'interesse della collettività sotteso all'incarico, mediante la citata clausola di salvaguardia di cui all'art.1 comma 7, potrà risultare opportuna una correzione, nel senso dell'equità, dei valori scaturenti dall'applicazione dei parametri dell'art. 19.

4. Spese del coadiutore nelle previsioni del DM 140/2012 e irrilevanza del momento della nomina

L'art. 1 comma 2 del D.M. 140 chiarisce che il compenso dell'ausiliario (categoria nella quale si collocano i coadiutori) rientra tra le spese dell'amministratore e lo stesso comma recita che " nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso"¹³.

Per tali motivi, il compenso stabilito per il coadiutore rientra quindi tra le spese del sequestro e non deve incidere sul compenso corrisposto all'amministratore giudiziario che deve rimanere al netto di tali spese. Ne consegue l'irrilevanza del momento della

¹³ Art. 1. *Ambito di applicazione e regole generali*

Comma 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.



nomina del coadiutore o ausiliario, se disposta nel provvedimento ab origine o, successivamente, a richiesta dello stesso amministratore.

5. Attività professionali non strettamente connesse al munus di amministratore

Una riflessione a parte merita il trattamento e la liquidazione dei compensi professionali relativi alle attività professionali poste in essere nelle procedure di amministrazione giudiziaria relative a specifici aspetti della gestione aziendale. Si tratta di attività che spesso vengono affidate a professionisti diversi dall'amministratore incaricato su nomina dell'autorità giudiziaria o dello stesso amministratore specificamente autorizzato. Non vi è dubbio che in tali casi i compensi professionali verranno liquidati a parte in base alle previsioni del decreto in commento¹⁴. Può, tuttavia, verificarsi che lo stesso amministratore, se in possesso delle necessarie competenze, possa svolgere in prima persona quelle prestazioni professionali. In questi casi è evidente che, trattandosi di attività non strettamente connesse al munus di amministratore, non vi è ragione per non riconoscerne i relativi compensi al pari dell'ipotesi precedente di incarico a professionisti esterni. Al contrario sarebbe palese quanto iniqua la disparità di trattamento. Tanto più se si considera che si potrebbero prestabilire compensi più contenuti in virtù dell'incarico di base ricoperto, realizzando in tal modo significative economie di gestione.

6. Prevalenza delle tariffe professionali nelle liquidazioni ante DM 140/2012 confermata dalla Cassazione

Per completare il quadro dell'attualità giurisprudenziale in materia di compensi degli amministratori giudiziari, particolare rilievo assume la sentenza 35634/13, depositata lo scorso 27 agosto presso la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Se l'amministratore dei beni sequestrati è un commercialista o un avvocato – o altro professionista iscritto a un Albo -, il compenso deve essere stabilito dal Tribunale in base alle tariffe professionali. Il riferimento agli usi e alle tariffe locali è riservato alle sole ipotesi in cui sia nominato amministratore un soggetto che non esercita attività

¹⁴ Vedi nota 4 per quelle più frequenti.



professionale e per il quale non è quindi prevista una specifica tariffa. In accoglimento dei ricorsi dei custodi (un avvocato e un commercialista) nominati nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma dei decreti di liquidazione adottati dal Tribunale (sezione misure di prevenzione), aveva ritenuto legittima, per la liquidazione degli onorari spettanti ai ricorrenti, l'applicazione della circolare del dirigente dell'Ufficio giudiziario che adottava il "criterio della scomposizione" in base al quale, nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura, i compensi devono essere determinati dividendo il valore dei beni sequestrati per il numero degli amministratori e applicando il relativo scaglione, con una maggiorazione non superiore al 40 per cento. La Suprema Corte ha, invece, chiarito che le circolari interne del dirigente dell'Ufficio giudiziario "in nessun caso possono prevalere sulla normativa secondaria che stabilisce i criteri di liquidazione finale dei compensi in favore di professionisti appartenenti a categorie per le quali esista al riguardo un'apposita disciplina".

Il Legislatore (Legge n. 575/1965), ha spiegato la Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, ha fissato una serie di parametri oggettivi a cui il Tribunale si deve attenere nel liquidare i compensi di custodi e amministratori:

- il valore commerciale del patrimonio amministrato;
- l'opera prestata;
- i risultati ottenuti;
- la sollecitudine con la quale sono state svolte le operazioni di amministrazione;
- le tariffe professionali o locali e gli usi.

L'Autorità giudiziaria può scegliere l'amministratore tra i professionisti iscritti in appositi Albi o fra persone di "comprovata esperienza" nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Si spiega così il riferimento della legge alle tariffe professionali o locali. Dalla varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta deriva che "il richiamo alle tariffe professionali va riferito alle categorie i cui compensi sono regolati da una specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un'apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze". Nel caso di specie attraverso la liquidazione dei compensi *uti singuli* sia pure ridotti come previsto dalle norme contenute nelle tariffe professionali.



Pertanto resta confermato, in via più generale, il principio della piena applicabilità delle tariffe professionali in ogni ipotesi di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per le attività completate prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012.

7. Un possibile quadro di riferimento

Possiamo provare a tracciare un quadro di riferimento dei punti salienti nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, dopo l'introduzione del DM 140/12.

1. La liquidazione dei compensi in base alle percentuali di cui alla tabella C richiamata dall'art.19 del DM 140/12, si può effettuare applicando le stesse su base annua in funzione della durata della procedura.
2. Nei casi di valori incongrui per l'elevata entità dei valori del sequestro, si possono utilizzare quelle percentuali con i temperamenti e con le salvezze di cui agli articoli 1 co.7,17, 18 (aumenti, riduzioni e svincolo dalle percentuali).
3. Secondo lo stesso criterio, quando il valore del sequestro darebbe luogo a importi irrisori derivanti dall'applicazione dei parametri, questi potrebbero essere aumentati anche in misura rilevante rispetto a quanto consentito dall'art.18. Con un valore minimo che potrebbe, nel caso di aziende attive, essere parametrato allo stipendio del dipendente di più basso livello di settore, secondo le previsioni del CCNL.
4. Il compenso stabilito per il coadiutore rientra tra le spese del sequestro e non dovrebbe incidere sul compenso corrisposto all'amministratore giudiziario che dovrebbe rimanere al netto di esso, non rilevando il momento della nomina del coadiutore o ausiliario, se disposta nel provvedimento ab origine o, successivamente, a richiesta dello stesso amministratore.
5. Per le attività non strettamente connesse al munus di amministratore, potrebbe essere preconcordato (sulla base dei parametri del DM 140/12 eventualmente ridotti) un compenso a parte da riconoscere allo stesso amministratore nella sua veste di professionista.
6. Vi è piena applicabilità delle tariffe professionali in ogni ipotesi di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per le attività completate prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012, come confermato dalla Cassazione.
7. I compensi, nella parte in cui remunerano l'attività di amministrazione svolta nell'interesse dell'azienda (riferibile alla società o all'impresa individuale) dovrebbero



essere posti a carico della stessa (se capiente) e a carico dell'erario per la parte riferibile alla mera attività di custodia.

8. Non rileva la riduzione di un terzo degli importi prevista dall'art. 106 bis DPR 115/02 introdotto dalla L.147/2013 (L.Stabilità 2014) che si applica al solo gratuito patrocinio a spese dello Stato.

8. La determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario nel recente protocollo d'intesa INAG - Tribunale di Roma del 9 maggio 2014

Le tesi e i principi sopra evidenziati, a riprova del loro fondamento, sono state trasferite nel primo organico provvedimento adottato dal più grande ufficio giudiziario d'Italia, il Tribunale di Roma, scaturente dal protocollo d'intesa frutto della collaborazione dell'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG). Detto protocollo siglato il 9.5.2014, trasmesso dal Presidente del Tribunale di Roma a tutte le sezioni penali e alla Procura della Repubblica con nota prot. 6763, attualmente in vigore, parte dal presupposto che *l'art. 19 DM 140/12 presenta vistose lacune e solleva non poche incertezze applicative. In primo luogo, risulta assente qualsivoglia riferimento alla amministrazione di singoli beni e complessi di beni non costituiti in azienda. In secondo luogo, non è specificato in che modo il dato temporale si coniughi con il criterio previsto dalla norma e, in particolare, non viene chiarito a quali dati di bilancio debba farsi riferimento (quando la custodia e l'amministrazione coinvolgono più esercizi d'impresa) e se il compenso debba essere calcolato su base annua, applicando i parametri normativi per ciascun anno solare, o se, al contrario, esso vada computato una tantum, a prescindere dalla concreta durata dell'amministrazione.*

In tale contesto, congrua è apparsa la scelta di utilizzare, pur con i dovuti adattamenti e con le necessarie integrazioni, nella predisposizione del protocollo in oggetto, destinate a valere quale accordo preventivo ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 DM 140/12, per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, i parametri enucleati nello stesso DM da ultimo citato. Il testo normativo in questione, infatti, pur non rivestendo natura attuativa del D.lvo 14/10, risulta comunque espressamente impiegabile per applicazioni di tipo analogico.



Si è ritenuto di prevedere, in ossequio alla specifica indicazione contenuta, sul punto, nel D.lvo 14/10, e ad anticipazione del contenuto prescrittivo dell'emanando decreto attuativo, che, in ipotesi di sequestro o confisca di patrimoni misti, debba operare il criterio della prevalenza, vale a dire quello della liquidazione della sola gestione più onerosa (di cui dovrà dar conto, con congrua motivazione, l'amministratore richiedente la liquidazione). Sull'importo ottenuto in applicazione del criterio suddetto andrà operata una maggiorazione, da determinarsi in via equitativa, per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa.

Quanto al dato temporale di riferimento, si è optato per la base di calcolo annua, non potendo ragionevolmente ritenersi che il criterio base di quantificazione del compenso possa prescindere dalla durata temporale dell'incarico di amministrazione (con conseguente iniqua assimilazione, in tutto e per tutto, di prestazioni di durata sensibilmente differente), pur prevedendosi, in ogni caso, la facoltà del giudice di operare, per le annualità successive alla prima, riduzioni fino al 50%, tenuto conto del fatto che normalmente la parte qualitativamente più consistente dell'attività gestoria si concentra nella fase iniziale dell'amministrazione.

E' fatta salva, poi, l'applicazione del potere equitativo. Ed infatti, proprio in virtù della natura pubblicistica dell'incarico, e quindi dell'espletamento dello stesso anche a fini di interesse collettivo, la liquidazione dei compensi, sia pure ancorata ai dati richiamati nel prospetto di compute di seguito riportato, conserva un irrinunciabile margine di prudenziale apprezzamento discrezionale.

Tutto ciò premesso e considerato il protocollo prevede quanto segue.

1. Il presente protocollo, destinato a valere quale accordo preventivo ex art. 1 comma 1 DM 140/12, riveste carattere orientativo e non vincolante per l'organo giudiziario che procede alla liquidazione.

2. Per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati sono utilizzati i seguenti parametri:

• indennità di esecuzione sequestro. L'attività di cui si chiede la liquidazione, calcolata nella misura fissa di €. 600,00, comporta l'assenza dallo studio professionale per una intera giornata, laddove, in casi particolari, l'esecuzione del sequestro richieda più di una giornata, sarà l'amministratore stesso, con le responsabilità connesse alla qualifica di pubblico ufficiale dallo stesso rivestita, a certificarlo, al fine di ottenere una indennità maggiorata;



• spese coadiutori e spese di trasferta. Le spese relative all'impiego di coadiutori, autorizzate dall'autorità giudiziaria, sono preconcordate e parametrare sui mese di lavoro. In caso di nomina di un coadiutore generale, le indennità spettanti sono da ritenersi alternative a quelle di pertinenza dell'amministratore giudiziario, per tutto il periodo in cui opera il primo. Le spese di trasferta autorizzate sono dovute secondo quanto emerge dal giustificativi di spesa e sono liquidate in base alle tariffe chilometriche elaborate dall'ACI (per auto di massimo 18CV fiscali) o al costo del biglietto, in caso di trasporto ferroviario o aereo (di prima classe su treno, di classe economica su aereo). Le spese di vitto sono liquidate come da legge 417/78 in tema di trattamento del dirigente superiore nel settore pubblico;

• beni mobili registrati e non registrati (denaro, titoli, polizze, fondi, gioielli). Spetta all'amministratore un compenso annuo per custodia e conservazione, commisurato al valore dei beni (per i beni mobili registrati il valore è quello indicate dall'eurotax blu; per i gioielli il valore di riferimento e quello risultante da perizia; per gli altri beni mobili il riferimento e al valore nominale), calcolato in percentuale oscillante tra un minima di 0,25% ed un massimo di 0,45%. Va precisato che, quanto ai titoli ed al denaro, l'indennità spetta nel caso in cui (per causali condivise dall'A.G.) gli stessi non siano stati versati al FUG o da questo siano stati prelevati e gestiti dall'amministratore giudiziario. A chiarimento di questo punto, pertanto, non spetta all'amministratore giudiziario alcun compenso se, successivamente alla consegna al FUG, non è stata da questi espletata alcuna ulteriore attività, spetta, invece, qualora vi sia stata una attività di ausilio dell'amministratore all'autorità giudiziaria, ad esempio in fase di sequestro, dissequestro o nuovo sequestro, per il periodo precedente o successivo alla consegna al FUG, con un minimale di euro 600,00. Quanto ai veicoli, l'indennità spetta solo nel caso in cui gli stessi non vengano ricoverati in depositerie giudiziarie e/o assegnati alle forze dell'ordine per finalità d'istituto. Per il periodo antecedente alla consegna dei beni alle depositerie o alle forze dell'ordine, spetta all'amministratore giudiziario un compenso per tutti gli adempimenti connessi alla fase iniziale del sequestro, per un periodo di tempo limitato a sei mesi dalla data di esecuzione del sequestro stesso;

• beni immobili non locati non facenti parte di azienda. Spetta all'amministratore, come onorario, un compenso annuo per custodia e conservazione ragguagliato, nella



misura dello 0,25%, al valore OMI, se del caso integrate da una stima prudenziale, ove il valore suddetto risulti sensibilmente inferiore alla quotazione commerciale del bene;

• beni immobili locati non facenti parte di azienda. Spetta all'amministratore, come onorario, un compenso annuo per custodia e conservazione ragguagliato, nella misura delle 0,25%, al valore OMI, se del caso integrate da una stima prudenziale, ove il valore suddetto risulti sensibilmente inferiore alla quotazione commerciale del bene. A titolo di remunerazione dell'attività di amministrazione, tale compenso sarà incrementato nella misura del 4% del valore dei proventi ricavati dallo sfruttamento economico del bene;

• quote societarie, complessi aziendali, rami d'azienda. Spetta all'amministratore un compenso annuo per custodia e conservazione delle quote societarie di minoranza corrispondente allo 0,25% del maggior valore tra il totale dell'attivo lordo ed il totale dei componenti positivi di reddito, risultante dall'ultimo bilancio; un compenso annuo per custodia e conservazione delle quote societarie di maggioranza, nonché di complessi aziendali e rami d'azienda, corrispondente ad una percentuale:

- minima dell'1% e massima del 3%, per valori aziendali inferiori ad € 5.000.000,00

- minima dello 0,25% e massima del 2% per valori superiori ad € 5.000.000,00, calcolata per scaglioni sul maggior valore tra il totale dell'attivo lordo ed il totale dei componenti positivi di reddito, come da ultimo bilancio;

• compensi specifici per attività di amministrazione diretta del complesso aziendale. Va parametrato sulla paga base lorda del dirigente, come da contratto collettivo del settore di appartenenza dell'azienda, ridotta percentualmente dal 20% al 75%. Tale importo deve essere riconosciuto come di spettanza dell'amministratore sia nel caso di conseguimento di utili netti, sia nel caso di scarsa o nulla redditività dell'impresa, e finanche in caso di evoluzione dell'azienda in termini liquidatori, tenendo conto, in particolare nelle ultime due ipotesi, della concreta consistenza dell'attività gestoria e delle difficoltà derivanti sia dagli aspetti qualitativi che quantitativi;

• spese generali. Vanno rimborsate forfettariamente nella misura del 10% degli onorari, con un massimo di € 2500,00 per anno;



• nomina di più amministratori sugli stessi beni. In caso di nomina di più amministratori sugli stessi beni e/o aziende, come da prassi, viene inizialmente calcolato un compenso unico, poi incrementato di una percentuale del 50%, quale che sia il numero degli amministratori nominati. L'importo così ottenuto viene quindi diviso tra gli amministratori nominati;

• maggiorazioni. Spettano nella misura del 100% (fino al) degli onorari risultanti dall'applicazione dei parametri su menzionati per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o per condizioni di particolare urgenza;

• riduzioni. Vanno operate nella misura del 50% (fino al) degli onorari risultanti dall'applicazione dei parametri su menzionati, in presenza di pratiche di particolare semplicità o nel caso in cui la prestazione non abbia, comunque, in concreto, implicato la soluzione di questioni rilevanti.

3. La liquidazione dei compensi e delle spese avviene mediante prelievo dal conto di gestione e, solo in caso d'incapienza, graverà sull'Erario. Con la stessa metodologia di imputazione e di computo si provvederà, dietro richiesta dell'amministratore e per periodi non inferiori a sei mesi, alla liquidazione di acconti, salva la possibilità di liquidazione anticipata in presenza della documentazione di spese di consistente importo.

4. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione del potere equitativo.

5. La liquidazione va operata su base di calcolo annuale. E' fatta salva la possibilità per il giudice di operare, per le annualità successive alla prima, riduzioni fino al 50%.

6. Sarà cura del Giudice che provvede alla nomina del custode/amministratore giudiziario inserire, in calce al provvedimento di conferimento dell'incarico, l'avviso che la liquidazione dei compensi avverrà secondo i parametri indicati nel protocollo su riportato e che, pertanto, l'accettazione dell'incarico comporterà, quale diretta conseguenza, anche l'adesione ai criteri di computo individuati nel protocollo medesimo. Quest'ultimo, ove richiesto, potrà essere rilasciato in copia all'amministratore giudiziario.